



**ISTITUTO " G. GALILEI "**  
Via G.B. Nicol, 35 - 10051 **AVIGLIANA** (TO)  
- TEL. 011-9328042 - FAX 0119320988  
COD. MIN. MECC.: TOTD05000T  
COD.FISC.: 86045370011  
COD. UNIVOCO: UF2YJM  
e-mail: totd05000t@istruzione.it  
[TOTD05000T@pec.istruzione.it](mailto:TOTD05000T@pec.istruzione.it)

**DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 1542**

**Avigliana, 18 Marzo 2020**

- VISTO** l'art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- VISTO** il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
- VISTO** l'art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
- VISTO** il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46
- VISTO** il CCNL scuola vigente;
- VISTO** il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente
- VISTE** le note del Ministero dell'Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell'8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, che prevede *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”* e che *“ Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.”*;
- VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 che dispone nuove misure urgenti di contenimento al contagio del COVID 19 sull'intero territorio nazionale e la conseguente necessità di limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti tra le persone;
- VISTO** Il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1 c. lett. e) raccomanda *“ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”* e all'art. 2 c. 1 lett. r) *prevede che possa essere applicata ove possibile per la durata dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile*;
- VISTA** la Nota MI 278 del 6.03.2020 avente per oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;
- VISTA** la Direttiva 1/2020 del Dipartimento per la Funzione pubblica, *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”*;

**VISTE** le disposizioni del DL del 2 marzo 2020 n. 9 che all'art. 19 c. 3 così riporta: "Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge".

**VISTA** la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 che così recita: *"I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici".*

**VISTA** la Nota MI 323 del 10 marzo 2020 recante chiarimenti in merito al Personale ATA - Istruzioni operative;

**VISTA** la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire e la contrattazione integrativa;

**PRESO ATTO** del perdurare e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica che ha reso necessario disporre misure molto restrittive su tutto il territorio nazionale;

**CONSTATATA** l'avvenuta pulizia e igienizzazione dei locali scolastici di tutti i plessi dell'istituto anche a seguito di sopralluogo del DS e del contestuale controllo e relazione scritta da parte del DSGA acquisita agli atti di codesta istituzione.

**PRESO ATTO** in particolare di quanto definito ai sensi dell'art. 1 comma 6) del DPCM 11 marzo 2020;

**CONSIDERATA** la dimensione anche sovranazionale del fenomeno epidemico;

**CONSIDERATA** l'urgente necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare diversi aspetti;

- tutelare il diritto costituzionale alla salute;
- garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico anche nella dimensione relativa alla didattica a distanza;
- operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro le aree del territorio nazionale;
- attuare quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DL 18/2020.

**VALUTATA** la condizione di sospensione delle attività didattiche, in presenza;

**CONSIDERATO** che non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza con continuità da parte del personale;

**CONSIDERATO** che le prestazioni di lavoro assegnate al personale amministrativo sono gestibili a distanza;

**VERIFICATO**, per il personale ATA, il i periodi di ferie da consumarsi entro il mese di aprile e le prestazioni straordinarie da assegnare a recupero;

**CONSIDERATO** che il dirigente scolastico riveste, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la funzione di Datore di lavoro;

- inoltre che in seguito alle disposizioni del Decreto legge 17 marzo 2020, alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e all'aggravarsi dell'emergenza in corso, con il fine di contribuire fattivamente al contenimento delle situazioni di pericolo, è richiesto a tutti un impegno maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali;

**TENUTO CONTO** della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;

**CONSIDERATO** che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del Dlgs165/2001

**CONSIDERATO** che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro

**CONSIDERATO** che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A**

1. per quanto considerato in premessa, con effetto dal 19 marzo 2020 e fino a diversa comunicazione, che le sedi funzioneranno in relazione alle sole necessità programmate e al determinarsi di situazioni indifferibili relative ad esempio ad esigenze connesse al funzionamento della didattica a distanza o per lo svolgimento per urgenti lavori di manutenzione straordinaria o per attività amministrative indifferibili che richiedano la presenza fisica in Istituto. L'Istituto si avvarrà della modalità di apertura " a domanda" utilizzando per la richiesta le mail istituzionali riportate in HOME PAGE sul sito <http://www.itcgalilei.gov.it/> e i numeri telefonici dell'Istituto:

Recapiti dell' Istituto

Mail: [TOTD05000T@istruzione.it](mailto:TOTD05000T@istruzione.it)  
Dirigente scolastico: [preside@itcgalilei.gov.it](mailto:preside@itcgalilei.gov.it)  
Didattica: [didattica@itcgalilei.gov.it](mailto:didattica@itcgalilei.gov.it)  
Amministrativa: [amministrativa@itcgalilei.gov.it](mailto:amministrativa@itcgalilei.gov.it)  
Numeri telefonici: 011 9328042

2. La scuola non riceverà pubblico in presenza, salvo richieste indifferibili valutate dalla dirigenza, fino ad ulteriore comunicazione;
3. Gli uffici amministrativi e l'ufficio tecnico funzioneranno in modalità lavoro agile, e il personale che non usufruisca di ferie o di altri istituti di assenza previsti, assicurerà il servizio dalle 7.30 alle 14.42 tutti i giorni da lunedì a venerdì garantendo la reperibilità telefonica e svolgendo le mansioni a distanza assegnate dal DSGA;
4. Gli utenti potranno comunicare con gli uffici tramite i numeri telefonici della sede centrale che sono stati temporaneamente deviati sulle utenze del personale ATA individuato settimanalmente.
5. Sarà garantito il riscontro via mail sulla seguente casella di posta nei tempi ordinari di gestione: [TOTD05000T@istruzione.it](mailto:TOTD05000T@istruzione.it) E [totd05000t@pec.istruzione.it](mailto:totd05000t@pec.istruzione.it)
6. Il personale ATA appartenente ai profili di collaboratore scolastico, impossibilitato temporaneamente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa, non potendosi altresì avvalere della modalità di lavoro agile prevista per gli assistenti amministrativi e tecnici, avendo terminato le operazioni di pulizia straordinaria e igienizzazione degli edifici e non rendendosi necessaria ogni altra operazione atta a garantire il livello essenziale del servizio, previo quanto previsto dall'art.87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, non deve garantire la presenza a scuola ai sensi dell' articolo 1256 co. 2 codice civile, ma solo la reperibilità secondo il previsto piano di turnazione predisposto dal DSGA in relazione alle esigenze specifiche che dovessero emergere ovvero l'espletazione delle attività di cui al punto 4;
7. La didattica a distanza proseguirà regolarmente, dal lunedì al venerdì, con regolare orario di lezione;
8. L'attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **PREVEDE CHE**

Per il periodo di mancata prestazione lavorativa saranno concordate le modalità di utilizzo degli istituti con cui sia possibile giustificare l'assenza dal servizio, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, il personale dell'Amministrazione e coloro che, a diverso titolo, operano presso le stesse, hanno l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza. Nella fattispecie, a titolo esemplificativo, tale segnalazione potrebbe riguardare l'aver avuto contatti con persone contagiate o a rischio contagio, o l'essere risultati essi stessi positivi al COVID-19.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIAN CARLO VITTONI**